



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto – La Spezia

ORDINANZA N. 170/2013

SEZIONE TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Largo Michele Fiorillo, 2 - 0187/2581277 – tecnica.cplaspezia@mit.gov.it

Argomento: Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate nel servizio di rimorchio portuale.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto della Spezia:

- VISTA** l'Ordinanza n.158/2013 in data 15.07.2013 della Capitaneria di Porto della Spezia con cui, in ossequio al dispaccio n. M_IT-PORTI/6956 in data 18.06.2013 della Direzione Generale per i Porti – Divisione 3, nel recepire la "Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione nel servizio di rimorchio portuale", sono stati adottati i provvedimenti prescritti dall'art.10 della predetta Regolamentazione inerenti "l'individuazione delle prestazioni indispensabili";
- VISTO** il dp. n. 0062767 in data 12.07.2012 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto con cui, nell'evidenziare come spetti al Comandante del Porto effettuare le necessarie valutazioni tecniche in ordine alla individuazione del numero di rimorchiatori che devono essere operativi in caso di sciopero, in considerazione della peculiarità dello scalo marittimo, delle caratteristiche delle navi da rimorchiare e di ogni altro utile elemento, al fine di garantire le sopra citate "prestazioni indispensabili", viene altresì richiamata l'opportunità di coinvolgere i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nella fase istruttoria propedeutica all'emanazione del provvedimento normativo di cui trattasi;
- VISTO** l'incontro tenutosi presso la sede della Capitaneria di Porto della Spezia in data 23 Luglio 2013 con i rappresentanti delle locali Organizzazioni Sindacali;
- VISTO** il vigente Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel Porto della Spezia approvato con Decreto Dirigenziale dell'allora Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna – in data 04 Maggio 2007;

CONSIDERATO la necessità da parte di questa Autorità Marittima di assicurare tutte le prestazioni finalizzate a rimuovere rischi, in materia di sicurezza, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi acquei portuali, indipendentemente dal carico e dalla tipologia delle navi nonché garantire l'ordine e la sicurezza della navigazione e del porto e/o per far fronte a situazioni di emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualità di ausiliari dell'autorità pubblica;

CONSIDERATE le caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio Spezzino nonché della conformazione del bacino portuale della Rada Interna, dei suoi fondali e della presenza delle infrastrutture portuali;

VISTA l'Ordinanza n.07/2013 in data 11 Gennaio 2013 della Capitaneria di Porto della Spezia relativa alla disciplina della navigazione e del traffico nella rada e nel porto della Spezia;

VISTO l'articolo 59 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

ORDINA

Articolo 1

In considerazione di quanto riportato in premessa, e valutate le caratteristiche tecnico-nautiche del Porto della Spezia, durante l'effettuazione di uno sciopero, operato in accordo con la vigente Regolamentazione Provvisoria, dovranno essere garantite dai soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, dai lavoratori che ne esercitano il relativo diritto nonché dalle imprese che erogano il servizio di rimorchio, le seguenti prestazioni ritenute indispensabili, con l'impiego del numero di rimorchiatori previsti dall'Ordinanza in premessa citata, ovvero valutato di volta in volta se non espressamente disciplinato:

- a) movimentazione - in porto, in rada e presso i terminal - delle navi, in arrivo o in partenza, (rilevabili dalla "situazione giornaliera" redatta dalla Capitaneria di Porto) aventi a bordo le seguenti merci pericolose: prodotti petroliferi, prodotti chimici, esplosivi e gas;
- b) movimentazioni di navi da/per l'ormeggio/rada, in presenza di condizioni meteo marine particolarmente avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguarda le navi e gli impianti ad esse collegati;
- c) movimentazioni di navi passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e per le isole;
- d) operatività per tutta la durata giornaliera prevista dal Regolamento di servizio di rimorchio delle navi nel porto della Spezia del c.d. "rimorchiatore di guardia", il quale, quando non impegnato in operazioni di emergenza, soccorso o salvataggio, può essere adibito all'espletamento delle altre prestazioni indispensabili di cui al presente articolo;
- e) movimentazioni di navi militari nazionali ed estere.

Articolo 2

I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che ne esercitano il relativo diritto, nonché le imprese che erogano il servizio di rimorchio, devono assicurare, altresì, durante lo sciopero, ogni altra operazione – non ricompresa nell'elenco di cui all'art.1 e riguardante anche navi diverse da quelle individuate nel predetto art.1 – **valutata indifferibile dal Comandante del Porto della Spezia** e disposta da quest'ultimo, con proprio provvedimento, per ragioni di sicurezza, non predeterminabili, dettate da particolari condizioni di pericolosità, avuto riguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla stazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio, alla conformazione del porto e dei fondali. Devono essere, inoltre, assicurate tutte le prestazioni, richieste dal Comandante del Porto della Spezia, finalizzate a rimuovere o prevenire i rischi, in materia di sicurezza, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi acquei portuali, indipendentemente dal carico e dalla tipologia delle navi.

Articolo 3

Al fine di consentire al Comandante del Porto di poter valutare compiutamente la sussistenza o meno delle condizioni necessarie per l'eventuale adozione di idoneo provvedimento, i soggetti aventi titolo, ovvero interessati, all'esecuzione delle movimentazioni delle navi (ad esempio: terminalisti, caricatori, spedizionieri, ecc..) dovranno fornire alla Capitaneria di Porto della Spezia evidenza delle presupposte condizioni di indifferibilità (ad esempio, presenza di: merci facilmente deperibili, animali vivi, beni di prima necessità, ecc..) di cui al precedente articolo 2.

Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti a termini di Legge.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga l'Ordinanza n.158/2013 in data 15 Luglio 2013 in premessa citata.

La Spezia, 26 Luglio 2013

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Enrico CASTIONI

